

COMUNE DI TERTENIA

REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

ART. 1

FINALITÀ

Il Comune, in attuazione delle norme previste dalla L.R. 4/88, dal suo regolamento di attuazione e nell'ambito della istituzione di un moderno sistema di sicurezza sociale, emana il presente Regolamento per l'attuazione dei Servizi Sociali, al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto di tutti al soddisfacimento delle esigenze essenziali e rimuovere tutte le cause di ordine economico e sociale che impediscono il raggiungimento di un livello di vita dignitoso di tutti i cittadini.

ART. 2

PRINCIPI E OBIETTIVI

Il presente regolamento accoglie e promuove una nuova cultura dei Servizi Sociali e della partecipazione e inserendosi nel quadro normativo nazionale e regionale, organizza la gestione dei Servizi socio-assistenziali finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Cogliere "l'uomo nella sua interezza e dinamicità" affinché diventi il soggetto attivo in un processo di prevenzione volto a rimuovere tutti quegli ostacoli che di fatto provocano situazioni di bisogno e di emarginazione nella vita sociale e produttiva;
- Attivare e rendere efficaci tutte quelle iniziative che possono prevenire la istituzionalizzazione dei soggetti più deboli, favorendone contemporaneamente il reinserimento nella propria comunità di appartenenza;
- Assicurare ed incentivare in modo "sistemico" tutti quei servizi e quegli interventi, volti a garantire al cittadino inteso come centro di interessi legittimi, il mantenimento, l'inserimento nella vita familiare sociale scolastica e lavorativa;
- Superare la logica del Servizio settoriale favorendo il coordinamento con i servizi sanitari culturali e scolastici in modo da distribuire il flusso delle risorse a livello territoriale in

modo programmato e centrato sulla esigenza di fornire una risposta globale ai bisogni della popolazione;

- Promuovere ed assicurare il pieno sviluppo di tutte quelle forme di solidarietà e pluralismo sociale che nascono all'interno della stessa comunità territoriale;
- Promuovere tutte quelle attività il cui carattere preventivo possa evitare l'insorgere di uno stato di bisogno, superando la logica dell'assistenzialismo inteso solo come momento riparativo.

ART. 3

DESTINATARI DEI SERVIZI

I servizi e gli interventi di assistenza sono aperti a tutti i residenti nel Comune di Tertenia senza distinzione di carattere giuridico, economico-sociale, ideologico, e religioso e, se in particolari situazioni di bisogno, anche se non residenti nel territorio comunale, ma che vi si trovino occasionalmente.

ART. 4

INFORMAZIONE PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE SOCIALE

Il Comune, promuove interventi generali finalizzati alla prevenzione, promozione sociale e informazione, da realizzarsi in stretta collaborazione con altre realtà istituzionali e forze sociali come la scuola, i servizi sanitari, le organizzazioni di volontariato, gli Assessorati Regionali, Provinciali ecc.. Tali interventi, attuati con le finalità di sensibilizzare l'opinione pubblica su temi e iniziative inerenti le esigenze principali del territorio e sulle possibili risposte; di adeguare l'intervento pubblico alle esigenze dei cittadini e di ridurre, infine, il bisogno di accedere ai servizi assistenziali specifici, si possono identificare come appresso:

- Attuazione di indagini di carattere sociale per indicare gli stati di bisogno ed emarginazione in atto nel territorio comunale e le cause che li determinano, nonché l'individuazione di situazioni di rischio individuali e collettive; mancanza di adeguati servizi sociali, disoccupazione giovanile ecc..
- Costituzione di un sistema informativo locale mediante la raccolta sistematica e l'aggiornamento dei dati riguardanti le caratteristiche socio-economiche del territorio, i dati socio-sanitari della popolazione la distribuzione delle risorse.

- Attuazione di iniziative volte alla divulgazione e dibattito sulle problematiche sociali che interessano la comunità, con particolare riferimento alle cause dell'emarginazione, della devianza e del disadattamento.

ART. 5

PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE

Risorsa è “il mezzo individuale, collettivo, strumentale e finanziario che serve a sopperire a qualche necessità, quanto cioè è utile e disponibile a risolvere un bisogno ed a conseguire un determinato fine”.

L'approccio professionale del Servizio Sociale del Comune di Tertenia farà riferimento e avrà come obiettivo sia la promozione e organizzazione delle risorse istituzionali, sia di quelle extra-istituzionali.

Per risorsa istituzionale si intende l'intera rete dei servizi gestiti dall'Ente locale nel settore scolastico, del lavoro e della formazione professionale, della cultura dello sport e del tempo libero. Ruolo del Servizio Sociale professionale, sarà quello di individuare, un'integrazione operativa, anche dei rispettivi assessorati.

Per risorsa extra-istituzionale si intende ogni mezzo, non appartenente all'apparato amministrativo che possa rappresentare risorsa e strumento di crescita per le persone in difficoltà.

Il Servizio Sociale Professionale agirà in modo integrato con questo tipo di risorse in base:

- a) Ad un rapporto di retribuzione delle prestazioni fornite da agenzie del privato sociale;
- b) Ad un rapporto di rimborso spese, a gruppi di volontariato, associazioni ecc., che offrono disponibilità ad intervenire in particolari aree problematiche;
- c) Ad un rapporto totalmente volontario, curando in particolar modo che questo non perda le caratteristiche originarie di solidarietà.

TITOLO II

FUNZIONI E COMPETENZE

ART. 6

STRUTTURA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI

I servizi e gli interventi socio-assistenziali si articolano in:

- 1. SERVIZI CON ACCESSO GRATUITO;**
- 2. SERVIZI CON PARTECIPAZIONE AL COSTO;**
- 3. INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE;**
- 4. INTERVENTI ECONOMICI.**

CAPO I

SERVIZI CON ACCESSO GRATUITO

ART. 7

SEGRETARIATO SOCIALE

Il servizio di segretariato sociale consiste nella messa a disposizione, a tutti i cittadini, delle informazioni e consulenze utili a promuovere l'accesso ai servizi socio-sanitari e a quelli nei quali si esplica la collettività organizzativa nonché a favorire un corretto utilizzo di questi. Tale attività è necessariamente sostanziata da attività di rilevazione e raccolta di informazioni per la costituzione di una "Banca dati".

Quindi, sostanzialmente, l'attività di segretariato consiste:

- Nella lettura ed interpretazione della domanda;
- Nell'analisi dell'orientamento della domanda rispetto alle risorse esistenti;
- Nell'indicazione e informazione per l'accesso ai servizi primari e nella segnalazione diretta agli Enti competenti per favorire tale accesso;
- Nella trasmissione di informazioni relative alle competenze e prestazione di servizi;
- Nell'informazione diffusa sul territorio.

Gli interventi di segretariato sociale sono considerati attivi quando l'informazione viene data prima che venga richiesta, passivi quando è l'utente che lo richiede.

ART. 8

IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Il servizio sociale professionale che si realizza nel contesto normativo e organizzativo del Comune è diretto a:

- Creare raccordi necessari fra i bisogni e le risorse;
- Aiutare le persone a sviluppare le proprie capacità, nel risolvere i propri problemi;
- Aiutare la collettività affinché crei delle reti, volte a migliorare la vita nelle stesse;
- Progettare organizzare e gestire i servizi sociali intesi quali risorse ai bisogni individuali e/o collettivi;
- Studiare e analizzare i problemi espressi dall'utente al fine di contribuire alla progettazione ed alla realizzazione di un complesso di servizi più aderenti alle istanze della comunità;
- Intervenire nel processo della programmazione nelle sue tre fasi di input, trasformazione, e output.

ART. 9

CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

Il centro di aggregazione sociale ha la funzione di promuovere ed organizzare iniziative ed attività di aggregazione culturali – ricreative – sportive e di informazione rivolte alla generalità dei cittadini in forma singola e associata.

Il centro deve offrire varie opportunità di impegno e di utilizzo del tempo libero a valenza formativa e socializzante nonché promuovere momenti d'incontro con finalità di prevenzione in relazione a stati di solitudine e a fenomeni di devianza ed emarginazione.

Il Centro di Aggregazione sociale ha lo scopo di:

- Promuovere iniziative dirette all'inserimento in attività socialmente utili, alla trasmissione di esperienze artigianali ed al recupero delle tradizioni culturali locali;
- Organizzare attività che siano finalizzate a stimolare e sollecitare la piena occupazione e la solidarietà sociale;

- Promuovere la partecipazione alla vita comunitaria affinché il consenso avvenga sulla base della informazione e si concretizzi in momenti decisionali;
- Organizzare laboratori il cui fine principale sarà quello di prevenire lo stato di disagio sociale;
- Stimolare la creatività dei partecipanti attraverso tutte quelle attività che permettono ad ogni individuo la libera espressione del proprio “io”;

Il coordinamento di tutte le attività culturali sportive e ricreative del centro di aggregazione sociale sarà di competenza dell’ufficio di Servizio Sociale Professionale, il quale collocherà le stesse all’interno di un più ampio programma di politica sociale.

ART. 9.1

DESTINATARI

Sono ammesse ad usufruire dei servizi del Centro di Aggregazione Sociale, le persone residenti e/o temporaneamente dimoranti nel territorio comunale, e quanti pur non rientrando nelle summenzionate categorie, intendono beneficiare dei servizi erogati dallo stesso.

Per l’ammissione al Centro non è prevista alcuna domanda, necessaria solo per i gruppi che intendono collaborare alle iniziative del Centro e intendono presentare le proprie richieste di lavoro. L’ingresso è libero e gratuito.

Tutti i frequentanti il Centro sono obbligati ad osservare le norme previste nel presente regolamento.

ART. 9.2

OPERATORI

Il Centro di Aggregazione Sociale si avvale, per le proprie attività, di personale convenzionato a prevalenza locale che annualmente redige un programma sul lavoro che intende svolgere.

La responsabilità del centro di Aggregazione Sociale è affidata all’operatore sociale che svolge funzioni di coordinamento e controllo, collaborando con gli operatori addetti alla struttura e con organismi per lo studio e la promozione di iniziative, fungendo da tramite tra il personale operativo, incaricato di gestire la struttura e l’esecutivo comunale.

ART.9.3
ORARIO DI APERTURA

Il Centro di Aggregazione Sociale verrà aperto tutti i giorni in orari compatibili con le esigenze dell'utenza quali: attività di prevenzione, informazione, ricerca, studio e promozione sociale.

ART. 9.4
OBIETTIVI

- Il C.A.S. ha lo scopo di:
- Promuovere interventi di tipo educativo e culturale attraverso attività di studio e ricerca che comprendano convegni, seminari, conferenze, dibattiti, proiezioni, film, allestimento di mostre, volti a far conoscere e chiarire problematiche tendenti a promuovere la conoscenza dei problemi della famiglia e della società contemporanea in modo da fornire un supporto per sensibilizzare e far comprendere a riguardo il difficile e articolato ruolo di genitore. promuovere iniziative dirette all'inserimento in attività socialmente utili, alla trasmissione di esperienze artigianali ed al recupero delle tradizioni culturali locali;
- Organizzare attività che siano finalizzate a stimolare e sollecitare la piena occupazione e la solidarietà sociale;
- Promuovere la partecipazione alla vita comunitaria affinché il consenso avvenga sulla base della informazione e si concretizzi in momenti decisionali;
- Organizzare laboratori il cui fine principale sarà quello di prevenire lo stato di disagio sociale;
- Stimolare la creatività dei partecipanti, attraverso tutte quelle attività che permettono ad ogni individuo la libera espressione del proprio "io";

Tutti i servizi erogati nel centro sono a carattere gratuito.

ART. 9.5
GESTIONE

La gestione del centro di aggregazione sociale potrà essere affidata nei termini di legge a società cooperative, o associazioni del privato sociale nonché ad associazioni di volontariato.

Escludendo il caso di affidamento del centro ad associazioni di volontariato, il personale che gestirà il servizio per le cooperative o le associazioni dovrà essere in possesso del titolo di educatore professionale, o di animatore socio culturale, o comunque di diploma scuola media superiore ad indirizzo educativo.

CAPO II

SERVIZI CON PARTECIPAZIONE AL COSTO

ART. 10

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) si pone come obiettivo principale, quello di contrastare l'istituzionalizzazione e l'emarginazione delle persone anziane, degli inabili in età lavorativa e delle famiglie con minori in situazioni di disagio sociale.

Favorisce per quanto possibile la permanenza dell'anziano, dell'inabile in età lavorativa, dei minori nel loro ambiente familiare e sociale.

Assicura all'utente, attraverso l'adozione di adeguati strumenti di valutazione del bisogno, interventi che gli consentano di conservare la routine quotidiana, di mantenere relazioni affettive, familiari e sociali indispensabili per vivere in maniera autonoma.

Promuove iniziative sul piano culturale sollecitando il cittadino e la collettività sui temi della solidarietà, con funzione di prevenzione e supporto ai servizi sociali mirando alla crescita delle organizzazioni di volontariato.

ART. 10.1

DESTINATARI

Sono destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare i cittadini che possiedano congiuntamente i requisiti di residenza e domicilio nel territorio comunale, in particolare:

- Gli anziani;
- Le persone con ridotta autonomia per handicap, invalidità, disturbi del comportamento;
- Le persone che vivono in situazioni di grave marginalità e isolamento sociale;

- Le famiglie con minori in situazioni di disagio sociale, il cui grado viene documentato da apposite relazioni del servizio sociale.

ART. 10.2

CRITERI DI AMMISSIONE AL S.A.D.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare può essere attivato su segnalazione:

- Di un familiare;
- Di un parente;
- Di un vicino;
- Del medico di base;
- Di gruppi od organizzazioni di volontariato;
- Di altri servizi.

ART. 10.3

MODALITÀ D'AMMISSIONE AL S.A.D.

L'ammissione al S.A.D. prevede:

- Presentazione della domanda, su apposito modulo;
- La predisposizione della documentazione, anche reddituale, prevista per l'erogazione del S.A.D.;
- L'analisi da parte dell'operatore sociale, del bisogno sotto l'aspetto del disagio sociale e del grado di autonomia;
- Raccolta d'informazioni sulla situazione familiare e sociale.

In base agli elementi emersi, l'operatore sociale elabora il piano di lavoro personalizzato contenente le indicazioni relative ai servizi/interventi da attivare in favore del richiedente.

La partecipazione alla spesa viene determinata moltiplicando la percentuale della fascia corrispondente al reddito per il costo delle ore di servizio prestato.

L'entità della partecipazione alla spesa in ogni caso dovrà salvaguardare il mantenimento dei livelli di reddito indicati nella tabella A.

Gli importi delle tabelle A e B verranno aggiornati ANNUALMENTE secondo il tasso inflazionistico programmato e pubblicati.

I pagamenti dovranno essere effettuati mensilmente ENTRO IL 15ESIMO GIORNO.
In caso di impossibilità da parte dell'utente a versare la quota di contribuzione entro la data stabilita dovrà essere data tempestiva comunicazione all'ufficio di servizio sociale motivando tale impossibilità.

ART. 10.4
MOTIVI DI NON AMMISSIONE AL S.A.D.

Non sono ammessi al godimento del S.A.D. coloro che rifiutino la proposta formulata secondo il piano di lavoro predisposto dall'operatore sociale.

ART. 10.5
CESSAZIONE, SOSPENSIONE O RIDUZIONE DEL S.A.D.

Il S.A.D. può cessare in caso di:

- Richiesta scritta dell'utente;
- Ricovero definitivo in istituto;
- Decesso.

Il S.A.D. può essere sospeso in caso di:

- Ricovero ospedaliero;
- Soggiorni climatici;
- Soggiorni da parenti;
- Mancato pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa.

Il S.A.D. può essere ridotto o ampliato, negli accessi, nel numero delle ore e delle prestazioni, in relazione alle variazioni delle necessità dell'utente.

Il servizio sociale potrà modificare l'erogazione del servizio in funzione della domanda da soddisfare e delle risorse a propria disposizione.

ART. 10.6
CARATTERI GENERALI DEL S.A.D.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare deve integrare le attività della persona assistita e/o dei familiari.

Il servizio non deve mai porsi nell'ottica della "sostituzione".

ART.10.7

CARATTERE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni dei S.A.D. devono essere caratterizzate dalla temporaneità, complementarità e sussidiarietà.

Esse devono essere erogate per il tempo, nel tipo e nella misura in cui il beneficiario e/o i suoi parenti non siano in grado di soddisfare autonomamente i bisogni relativi.

ART. 10.8

PRESTAZIONI DEL S.A.D

Le prestazioni di assistenza domiciliare consistono prevalentemente in:

- a) Segretariato sociale;
- b) Aiuti domestici;
- c) Cura della persona;
- d) Fornitura pasti;
- e) Cambio della biancheria;
- f) Trasporti;
- g) Alzare dal letto;
- h) Bagno assistito;
- i) Aiuto assunzione pasti;
- j) Posture e arti invalidi;
- k) Uso di protesi e sussidi;
- l) Frizioni antidecubito;
- m) Assistenza assunzione farmaci;
- n) Attività di socializzazione.

a) Segretario sociale

Si tratta di verificare se il soggetto è tenuto informato e messo in collegamento dagli operatori del servizio domiciliare con le iniziative promosse dal servizio di segretariato sociale dai patronati sociali, iniziative relative allo svolgimento di tutte le pratiche per l'utilizzazione di benefici, provvidenze e in generale per l'accesso ai servizi sociali e sanitari, nonché per

inserire il soggetto all'interno della rete di servizi. Gli interventi da prendere in considerazione riguardano la frequenza, la sollecitudine e la tempestività con cui, durante l'anno, viene creato e mantenuto attivo il collegamento col segretariato e coi patronati.

b) Aiuti domestici

Questa prestazione comprende tutte le attività finalizzate a mantenere l'ambiente abitativo decoroso, igienicamente garantito e sicuro. Le attività da prendere in considerazione sono costituite, nel dettaglio, da: arieggiare gli ambienti, rifare il letto, riordinare la biancheria e indumenti, pulire e spolverare, raccogliere rifiuti da eliminare, l'uso di materiali e strumenti tecnici per la pulizia e la disinfezione, dei servizi igienici, la verifica dell'ordine nella biancheria, nel vestiario e negli armadi.

Rientrano ancora in questa prestazione la verifica del funzionamento dei servizi e degli impianti, la verifica dello stato di manutenzione dell'alloggio, la sollecitudine a richiedere eventuali interventi di manutenzione.

d) Cura della persona

Gli interventi che si prendono in considerazione per questa prestazione riguardano tutto ciò che si fa per garantire alla persona l'igiene (con esclusione del bagno assistito, preso in considerazione a parte) e un aspetto decoroso. Più precisamente questi interventi consistono nella pulizia del viso, mani, piedi, capelli, nel fare il bidet, nell'uso di sussidi per l'incontinenza.

Oltre a ciò la "cura della persona" comprende la verifica dello stato dell'epidermide e la cura dell'aspetto generale della persona (pettinatura, vestiti). Perciò si considera l'aiuto fornito per indossare, per calzare, per portare con proprietà, la premura a verificare durante la giornata lo stato dei vestiti e a conservare in ordine gli indumenti della persona interessata.

e) Fornitura dei pasti

Consiste negli interventi con i quali si provvede agli acquisti e conservazione adeguata delle provviste nonché la cura di menù adeguati e di diete particolari.

Oltre a ciò si prende in considerazione la confezione dei pasti in senso stretto: la preparazione del tavolo e la cottura adeguata del cibo.

f) Cambio della biancheria e servizio di lavanderia

Gli interventi che si prendono in considerazione riguardano ciò che viene fatto per garantire alla persona interessata il cambio e il lavaggio dei propri indumenti e degli effetti personali.

Si prendono in considerazione sia le attività di lavanderia effettuate a casa dell'interessato, sia quelle effettuate ricorrendo a servizi, aziende, interventi esterni.

Va considerata la frequenza con cui si effettua il cambio, assieme al modo in cui si effettua il ritiro, la consegna degli indumenti lavati, la qualità del lavaggio effettuato, la frequenza e la tempestività degli interventi.

Questa prestazione si considera completa quando comprende anche gli interventi di stiratura.

g) Trasporti

In questa prestazione si considerano gli interventi effettuati per trasportare e accompagnare la persona interessata a visite mediche, a visite a parenti oppure per altre necessità personali e l'impegno messo per risolvere i problemi del soggetto interessato.

La prestazione comprende la programmazione dell'accompagnamento, con la verifica eventuale degli orari di accesso, l'uso di mezzi di trasporto pubblici o privati.

Si devono considerare inoltre nelle attività di accompagnamento: la cura per la prestazione di informazioni o di documentazioni inerenti al bisogno della persona interessata, la chiarificazione delle indicazioni e prescrizioni ricevute, il riaccompagnamento a domicilio.

h) Alzare dal letto

Questa prestazione comprende gli interventi effettuati per consentire alle persone in parte o totalmente impedito di alzarsi dal letto.

Si tratta di valutare la frequenza con cui ciò viene effettuato e anche di valutare la correttezza dei sistemi adoperati, in riferimento alle tecniche impiegate.

Oltre a ciò si prendono in considerazione gli interventi effettuati per aiutare nella deambulazione le persone la cui perdita di autonomia consente comunque una qualche possibilità di camminare.

Si valuta quindi se vengono fatti interventi per stimolare la persona interessata al movimento possibile, se viene prestato il sostegno richiesto, gli interventi effettuati per rimuovere piccoli ostacoli o vere e proprie barriere, l'interessamento presso personale specializzato per apprendere le tecniche opportune di aiuto e la tempestività nel segnalare eventuali problemi che si determinassero.

i) Bagno assistito

La prestazione che qui viene presa in considerazione riguarda l'effettuazione del bagno completo (o della doccia) alla persona che è in perdita di autonomia.

Si tratta di valutare la frequenza e le modalità secondo cui viene effettuato il bagno assistito, secondo requisiti di igiene personale, nel rispetto degli accorgimenti fisiokinesiterapici, eventualmente con il ricorso ad attrezzature specifiche, così da garantire un servizio igienicamente sicuro, senza rischio di provocare danni alla persona.

l) Aiuto assunzione pasti

La prestazione da prendere in considerazione riguarda in pratica ciò che deve essere fatto perché una persona riesca a mangiare.

Si considera se il cibo viene preparato, più o meno laboriosamente, in modo che la persona lo possa ingoiare; soprattutto si considera se e come si imbecca la persona, garantendo una corretta assunzione di cibi e bevande, nonché segnalando con tempestività al servizio sanitario i problemi che si presentano.

m) Posture corrette e movimento di arti invalidi

La prestazione da prendere in considerazione è costituita da una serie di interventi molto specifici fatti nell'arco della giornata e che riguardano: tenersi informati delle disposizioni date dal personale sanitario e di riabilitazione, effettuare le movimentazioni secondo le norme, riferire con tempestività e con precisione al personale sanitario i problemi che si determinano, promuovere un atteggiamento attivo da parte della persona assistita.

Inoltre si considera se e come si posizionano gli arti invalidi e si compiono verifiche nel corso della giornata sulle posizioni che gli arti assumono.

n) Uso di protesi e sussidi

Si tratta di vedere se, per consentire alla persona interessata di muoversi, si procurano protesi e sussidi vari (dai bastoni alla carrozzina) e se si aiuta la persona ad usarli.

La prestazione prevede di interpellare il personale sanitario per stabilire quali protesi e quali sussidi adoperare e come usarli. Si deve poi verificare se le modalità di impiego siano corrette, se ci siano persone che vigilano su questo uso e che tempestivamente il personale dei servizi socio-sanitari venga informato dei problemi che si manifestassero. Oltre a ciò, si verifica se le persone che intervengano si tengono aggiornate sulle innovazioni tecniche che riguardano protesi e sussidi utili per la persona in perdita di autonomia che venga seguita.

o) Frizioni antidecubito

La prestazione che si prende in considerazione riguarda, precisamente, l'esecuzione di massaggi e frizioni sulla pelle al fine di prevenire la formazione di piaghe da decubito.

La prestazione consiste nel tenersi costantemente in contatto col personale sanitario, nell'applicare prodotti specifici nelle zone interessate, nel frizionare e massaggiare in modo corretto, nell'esercitare una sorveglianza assidua sullo stato dell'epidermide e nel riferire con tempestività e precisione al personale sanitario le situazioni che si manifestino.

p) Assistenza assunzione farmaci

Questa prestazione riguarda l'assistenza che viene fornita perché la persona interessata esegua in modo corretto le prescrizioni farmacologiche.

Gli elementi della prestazione da considerare sono: un'esatta presa visione delle prescrizioni farmacologiche, gli interventi per spiegare e ricordare alla persona interessata tempi e modalità di assunzione, la verifica in vari momenti della giornata che le prescrizioni siano state rispettate, la verifica dello stato di conservazione e scadenza dei farmaci e del materiale sanitario in possesso della persona interessata, la tempestività nel procurare i farmaci prescritti e nel segnalare al personale sanitario eventuali problemi che si determinassero.

Si possono ancora considerare le capacità di effettuare un pronto soccorso in caso di necessità. In tal senso assume una rilevanza particolare l'attività per tenersi aggiornati sulle disposizioni del personale sanitario, l'abilità nell'osservare l'aspetto esterno della persona interessata per rilevare anomalie nel comportamento, nel linguaggio, nella respirazione, nella deambulazione, nell'appetito e la tempestività e la decisione nel riferire le eventuali anomalie al servizio competente.

q) Attività di socializzazione

La prestazione riguarda gli interventi effettuati per conservare alla persona interessata, compatibilmente con il suo livello di autonomia, le relazioni interpersonali e sociali con il contesto in cui vive, facendole superare stati di passività e di rinuncia.

Gli interventi da considerare comprendono il fatto di tenersi aggiornati sul calendario di eventuali attività di animazione del tempo libero (comprese quelle organizzate dal servizio sociale territoriale), le iniziative intraprese per consigliare la persona interessata a partecipare e per facilitarle la partecipazione, gli sforzi per coinvolgere familiari, parenti e vicinato, le iniziative attuate per raccogliere dalla persona interessata segnalazioni di problemi, suggerimenti, lamentele sui vari servizi e sulle varie iniziative legate al tempo libero.

ART. 10.9
PERSONALE

Le prestazioni del S.A.D. vengono erogate da operatori addetti all'assistenza in possesso del diploma di scuola media inferiore e dell'attestato di qualificazione di un corso biennale di studio e tirocinio, ai sensi della legislazione regionale o a titolo analogo ai sensi della normativa nazionale.

ART. 10.10
RAPPORTI CON ALTRI ENTI E ISTITUZIONI

Il S.A.D. opera con l'obiettivo di integrarsi con gli altri servizi nel territorio, con gruppi di volontariato e con operatori di altri enti.

ART. 10.11
NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare che si tiene in considerazione è quello di stabile convivenza di più persone nella stessa abitazione.

ART.10.12
COSTO ORARIO

Il costo orario sarà determinato dal prezzo dell'eventuale appalto oppure dalla quota del costo orario del personale dipendente calcolato sul costo dell'anno precedente.

ART.10.13
DETERMINAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Sono esentati dalla partecipazione alla spesa gli utenti appartenenti a nuclei familiari con reddito pari o inferiore ai limiti del MINIMO VITALE .

Mentre partecipano al costo del servizio gli utenti che possiedono un reddito superiore al minimo vitale in base alle percentuali indicate nella seguente tabella:

FASCIA DI CONTRIB.	PERCENTUALE
1	0%
2	16%
3	20%
4	36%
5	61%

Per reddito del nucleo familiare s'intende tutto quanto è previsto nell'art. 23 del presente regolamento.

Da tali importi vanno detratte:

- a) Le somme rilevabili dai righi "ritenute" nei modelli 730 e 740 e dai righi "ritenute fiscali" nei modelli 101 e 201;
- b) La spesa di affitto fino a euro 250,00;
- c) Una quota forfettaria di euro 50,00 mensili per le spese SOSTENUTE PER LE VARIE UTENZE (luce, telefono. Acqua.)

ART. 10.14

INTEGRAZIONI DEL S.A.D. CON I SERVIZI SANITARI

Nel caso in cui l'utente del S.A.D. abbisogni contemporaneamente di prestazioni assistenziali e sanitarie è da prevedere la formulazione di un piano di lavoro comune dei servizi coinvolti, nel rispetto della specificità, del ruolo e delle responsabilità di ciascun Ente.

Il S.A.D. opera, infatti, con l'obiettivo della realizzazione di una piena integrazione programmatica e operativa tra servizi sanitari e socio-assistenziali.

ART. 11

ORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI PER MINORI

Il Servizio è rivolto ai minori distinti in due fasce di età comprese fra i 7/12 anni la prima, e i 13/16 la seconda.

Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore al numero dei posti che l'Ente avrà predisposto, si provvederà alla formulazione di una graduatoria secondo l'ordine di maggior punteggio calcolato in base alla seguente tabella:

Reddito inferiore al minimo vitale	Punti 10
Grave disagio psico-fisico	Punti 10
“Assenza” di un genitore	Punti 5
Reddito superiore al minimo vitale	Punti 5
Stato di salute precario	Punti 4
Aver usufruito del Servizio l'anno precedente	Punti -2

ART.11.1

DETERMINAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Sono esentati dalla partecipazione alla spesa i minori appartenenti a nuclei familiari con reddito pari o inferiore ai limiti del MINIMO VITALE .

Mentre partecipano al costo del servizio i minori appartenenti a un nucleo che possiede un reddito superiore al minimo vitale in base alle percentuali indicate nella seguente tabella:

FASCIA DI CONTRIB.	PERCENTUALE
1	0
2	15%
3	16%
4	36%
5	61%

Per reddito del nucleo familiare s'intende tutto quanto è previsto nell'art. 23 del presente regolamento.

ART. 12

ORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI PER ANZIANI

Il Servizio è rivolto ad anziani singoli o coppie, che abbiano raggiunto i 60 anni gli uomini e 55 le donne. Per le coppie che accedono al Servizio è necessario che almeno uno dei componenti abbia il requisito dall'età richiesto. È prevista la possibilità che possano accedere al Servizio eventuali figli portatori di handicap.

Dalla documentazione prodotta, si evinceranno i dati per la predisposizione di una graduatoria qualora i posti previsti non siano sufficienti a coprire tutta la domanda.

A tal fine si provvederà alla formulazione di una graduatoria secondo l'ordine di maggior punteggio calcolato in base alla seguente tabella:

Reddito inferiore al minimo vitale	Punti 10
Assenza del coniuge	Punti 8
Reddito superiore al minimo vitale	Punti 5
Aver usufruito del servizio nell'anno precedente	Punti -3
Ogni anno oltre il 60°	Punti 1

ART.12.1

DETERMINAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Sono esentati dalla partecipazione alla spesa gli anziani appartenenti a nuclei familiare con reddito pari o inferiore ai limiti della tabella definita secondo i seguenti criteri:

Comp. familiare	Nucleo	Minimo vitale annuo
1		Euro 3.674,20
2		Euro 5.248,84
3		Euro 6.823,50
4		Euro 8.398,16
5		Euro 9.710,36
6		Euro 10.760,14
7		Euro 11.547,46

Le risorse economiche annue corrispondenti al minimo vitale verranno rivalutate ogni anno in base ai dati Istat.

Per reddito del nucleo familiare s'intende tutto quanto è previsto nell'art. 23 del presente regolamento.

ART. 13

LABORATORI

I Laboratori sono spazi di incontro e socializzazione che favoriscono le attività espressive e un utilizzo costruttivo del tempo libero.

Possono essere finalizzati a una rimotivazione all'impiego lavorativo, all'acquisizione di capacità lavorativa incentivando l'inserimento nel mondo della formazione professionale e del lavoro.

Essi sono di norma localizzati nel Centro di Aggregazione Sociale, anche se è possibile una deroga a questo principio a favore per esempio di botteghe artigiane.

Ciascun laboratorio ospita un numero variabile di ragazzi a seconda delle attività e comunque non inferiore a 5 e non superiore a 20.

L'attività è coordinata dal responsabile dell'Ufficio di Servizio Sociale che si avvale della collaborazione tecnica di professionisti nel settore specifico e valuterà tutte le variabili del progetto.

Alcuni inserimenti all'interno delle attività saranno effettuati dietro segnalazione dell'ufficio di Servizio Sociale, mentre le iscrizioni saranno libere fino al raggiungimento del numero previsto.

ART. 14

LA LUDOTECA

Il servizio ludotecario rappresenta un momento formativo della vita di tutti i giorni del bambino, i cui obiettivi principali sono:

- concorrere all'azione educativa della famiglia.
- favorire la capacità di socializzazione del bambino attraverso il gioco e l'attività di gruppo.
- Potenziare la creatività del bambino attraverso l'esplorazione e la manipolazione del proprio corpo e dell'ambiente circostante.

È competenza del Servizio Sociale Professionale la valutazione e la verifica degli obiettivi e delle funzioni del servizio ludotecario.

ART. 14.1

La ludoteca è un servizio comunale che si propone di rivalutare il gioco come strumento di comunicazione, di conoscenza e di socializzazione garantendo al bambino la massima libertà di scelta dei giochi e giocattoli senza vincoli economici.

ART. 14.2

La ludoteca fornisce un servizio gratuito rivolto a tutti i bambini di età compresa fra i 3 e i 11 anni. La frequenza deve essere organizzata in modo tale da rispettare diversi momenti di crescita, organizzata quindi per gruppi di età, in modo tale da assicurare temporaneamente la fruizione del servizio da parte di ciascun bambino per 2/3 ore al giorno per un massimo di 2/3 volte alla settimana.

ART. 14.3

La ludoteca apre al pubblico nei giorni e nelle ore stabilite dall'Amministrazione Comunale. Scolaresche e gruppi organizzati possono concordare orari mattutini.

Art. 14.4

Modalità di iscrizione:

- I minori all'atto dell'iscrizione devono essere accompagnati da un genitore, o da chi ne fa le veci, munito di documento di riconoscimento;
- Tutti gli iscritti hanno una tessera personale che consente il libero accesso alla Ludoteca;
- E' previsto il pagamento di una quota pari a E 5,00 quale corrispettivo per l'iscrizione al Servizio;
- La tessera è soggetto a rinnovo annuale.

ART.14. 5

La responsabilità dei Ludotecari nei confronti dei minori è assunta solo all'interno della struttura.

ART. 14.6

Il prestito e la restituzione dei giocattoli si effettuano nei giorni stabiliti.

ART. 14.7

E' possibile prendere in prestito un solo giocattolo per volta, il prestito è gratuito e dura al massimo quattro giorni.

Tutti coloro che non riconsegnano il giocattolo entro la data limite verranno temporaneamente esclusi dal prestito.

ART.14.8

Chi prende a prestito un giocattolo è responsabile della sua conservazione. In caso di rottura o perdita di pezzi che non consentano più l'utilizzo, il giocattolo verrà addebitato al puro prezzo di costo.

ART. 14.9

La Ludoteca raccoglie giocattoli usati o che non vengono più utilizzati.

ART. 14.10

Il laboratorio ed il materiale di consumo della Ludoteca sono a disposizione per la realizzazione di "progetti specifici" da concordarsi con il ludotecario ed il responsabile del servizio sociale comunale.

ART. 14.11

Non saranno in dotazione della Ludoteca i giocattoli di guerra, o comunque violenti, i giocattoli affettivi, i giocattoli potenzialmente pericolosi.

ART. 14.12

Il Comune di Tertenia non è in alcun caso responsabile delle eventuali conseguenze dannose in seguito all'uso dei giochi o giocattoli prestati.

Salvo inesatte indicazioni dei costruttori, i giocattoli non sono tossici e la Ludoteca ne assicura una sistematica pulizia.

ART.14.13

Il personale previsto deve essere in possesso del titolo di Educatore professionale o di un diploma di scuola media superiore ad indirizzo educativo, o attestati professionali riconosciuti dallo Stato o dalla Regione(LUDOTECARI,ANIMATORI SOCIO CULTURALI).

Il personale previsto è quello di una unità per gruppo, composto da un massimo di 15 bambini.

Tenendo presente il rapporto 1:15 può essere inserito nel gruppo un bambino portatore di handicap, prevedendo però in questo caso un operatore aggiunto.

ART. 15

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI

Gli utenti partecipano al costo dei servizi con quote di attribuzione rapportate alle risorse economiche di qualunque natura e provenienza di cui dispone il nucleo familiare, alle condizioni sociali di quest'ultimo, ed alle particolari situazioni locali, e sulla base del costo effettivo del servizio richiesto

Per risorse economiche di qualunque natura e provenienza si intendono quelle previste dal successivo art. 23.

CAPO III

INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 16

AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidamento familiare consiste nell'inserimento temporaneo di un soggetto debole presso un nucleo familiare diverso da quello originario.

L'affidamento familiare può essere disposto in favore in minori, anziani, interdetti giudiziari, inabilitati o di altri soggetti a grave rischio di emarginazione, privi di un nucleo familiare proprio e per i quali la permanenza nel proprio nucleo familiare è pregiudizievole ad un sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico.

Nei casi riguardanti minori l'affidamento viene disposto dall'Ufficio di Servizio Sociale nelle forme e con le modalità indicate nel titolo I della Legge 4 maggio 1983 n. 184.

Nei casi riguardanti altri soggetti deboli l'affidamento viene disposto dall'Ufficio di Servizio Sociale previo consenso manifesto dell'interessato o di colui che esercita la tutela o la curatela, e se occorre, con il parere favorevole della competente autorità giudiziaria.

L'affidamento deve essere formalizzato attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e delle eventuali famiglie di origine, purché non esista provvedimento limitativo della potestà familiare da parte dell'autorità giudiziaria.

L'Amministrazione comunale garantisce ai soggetti affidatari le spese di mantenimento della persona affidata in misura pari all'entità del "minimo vitale" stabilito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale incrementato del 50%.

Tale quota può essere ulteriormente incrementata, su proposta motivata dell'Ufficio di Servizio Sociale, fino ad un massimo del 40%, in presenza di particolari necessità socio-sanitarie o relazionali dell'affidato.

Nel caso in cui il soggetto affidatario sia un parente o un affine obbligato agli alimenti ai sensi degli art. 433 e seguenti del Codice Civile, la quota di mantenimento può essere erogata, su proposta motivata dell'Ufficio di Servizio Sociale, solamente qualora il soggetto affidatario si trovi in stato di bisogno.

Nel caso di affidamento di due, tre, quattro o più persone al medesimo nucleo familiare il contributo per le spese di mantenimento deve essere corrisposto in misura ridotta secondo il seguente schema.

Schema per la determinazione della quota di affidamento.

Quota per un affidato=

$(MV + 50\% MV)$

Quota per due affidati=

$(MV + 50\% MV) + (MV + 40\% MV)$

Quota per tre affidati=

$(MV + 50\% MV) + (MV + 40\% MV) + (MV + 30\% MV)$

MV = Minimo Vitale

Oltre alla quota di affidamento l'Amministrazione Comunale provvederà a stipulare un contratto di assicurazione a favore dei soggetti affidatari per i danni cagionati dagli affidati ai sensi degli articoli 1517, 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile.

ART. 17

ATTIVITA' RIVOLTE AI PORTATORI DI HANDICAPS

Al fine di assicurare una più completa integrazione dei portatori di handicap o di altri soggetti svantaggiati, nella scuola, nel lavoro e nel tessuto sociale, l'Amministrazione si impegna a realizzare in proprio o servendosi di associazioni, fondazioni o cooperative specializzate nel settore, idonei progetti di animazione e di sostegno educativo e riabilitativo.

1) Integrazione Scolastica:

consiste nella assegnazione ad alunni e studenti non autonomi che ne abbiano necessità, di personale assistente per consentirgli uno sviluppo globale delle potenziali capacità individuali.

Il servizio sarà strettamente coordinato con l'equipe territoriale della USL, con le strutture scolastiche e le altre agenzie formative.

Sarà competenza del Servizio Sociale Professionale attivare gli enti sopracitati affinché lavorino in coordinamento mettendo assieme le loro competenze e le loro risorse.

Il servizio può essere attivato su richiesta dell'interessato, della scuola, della USL o del Servizio Sociale Professionale.

Le attività dell'assistente consistono nell'assicurare l'espletamento degli atti quotidiani della vita dei soggetti ai quali è rivolto il servizio.

Trattandosi di un servizio di sostegno per consentire l'adempimento di un obbligo scolastico, durante tale periodo il servizio non è soggetto alla partecipazione al costo da parte della famiglia dell'utente.

2) Inserimento Lavorativo

Per quanto attiene l'inserimento lavorativo dei portatori di handicap, l'Amministrazione Comunale si impegna ad integrare e a realizzare tutte le iniziative che la Regione in accordo con gli uffici del lavoro e della massima occupazione promuoveranno sul territorio.

In particolare l'Amministrazione metterà in atto interventi specifici per rendere realizzabile la politica attiva del lavoro, come previsto dalla legge regionale 24/10/88 n. 33 per le fasce marginali della popolazione, ivi compresi quegli interventi significativi nel restituire alla persona una dimensione umana e lavorativa quali contributi per l'affitto dei terreni, consulenza tecnica, acquisto di piccole attrezzature ecc...

ART. 18

SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE

Il servizio socio-educativo costituisce un'articolazione del servizio domiciliare finalizzato a prevenire le situazioni di disagio minorile, evitare più gravi manifestazioni di devianza e disadattamento giovanile e consentire la permanenza dei minori nel proprio nucleo familiare.

Si evidenziano due tipologie del Servizio per bacino di utenza:

- 1) il servizio consiste in interventi diretti a sostenere la famiglia in difficoltà nell'educazione dei figli affiancandola nei casi di carenza sotto il profilo scolastico e/o educativo.

Il servizio è rivolto alle famiglie con minori in età compresa tra i 7 e i 14 anni a rischio di abbandono o di emarginazione ed opera in stretto collegamento con gli Organismi scolastici.

Il servizio viene svolto da personale avente specifica competenza nel settore educativo.

Al servizio si accede su richiesta dell'interessato, su segnalazione della scuola o di altre agenzie formative o su indicazione del Servizio Sociale.

L'Ufficio di Servizio Sociale curerà il coordinamento dei diversi interventi, predisporrà il Progetto educativo individualizzato concordandolo con gli operatori coinvolti ed eventualmente con gli organismi scolastici.

Considerata la particolare natura del servizio rivolto a famiglie e minori con gravi problemi educativi e comportamentali, la fruizione del servizio non è subordinata alla partecipazione al costo da parte degli utenti.

- 2) il servizio educativo territoriale è finalizzato al recupero e al reinserimento sociale scolastico e/o lavorativo di minori con manifesta irregolarità nella condotta e nel carattere.

Il servizio è rivolto a minori in età compresa tra i 12 e 18 anni, con gravi difficoltà comportamentali o colpiti da provvedimento penale limitativo della libertà e con procedimenti amministrativi in corso.

Il servizio viene svolto da operatori in possesso del titolo di educatore professionale o laurea in pedagogia.

Al servizio si accede su segnalazione dell'Ufficio di Servizio Sociale, del Tribunale per i Minorenni, del Ministero di Grazia e Giustizia, degli Organismi scolastici o dei Presidi sanitari.

Essendo una competenza dell'Amministrazione Comunale, attribuita da specifica normativa nazionale e regionale, la funzione del servizio non è subordinata alla partecipazione al costo da parte degli utenti.

CAPO IV

INTERVENTI ECONOMICI

ART. 19

CRITERI GENERALI

Gli interventi socio-assistenziali di natura economica, sono diretti ai singoli cittadini e ai nuclei familiari in condizioni economiche tali da non consentire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita.

L'intervento economico è, comunque, uno degli strumenti del processo d'aiuto alla persona finalizzato alla sua autodeterminazione.

Gli interventi possono essere eccezionali e straordinari e di carattere continuativo, sempre limitatamente al permanere della situazione di bisogno. L'assistenza economica non può essere prestata nei confronti di chi senza giustificato motivo abbia opposto rifiuto a soluzioni alternative offerte dal Comune.

ART. 20

I DESTINATARI DEGLI INTERVENTI ECONOMICI

Gli interventi economici sono rivolti alle persone residenti. Possono essere estesi anche alle persone che si trovino occasionalmente nel territorio comunale per il tempo necessario a superare l'emergenza ovvero per consentire il rientro nel territorio di appartenenza, fermo restando il rispetto delle norme sul domicilio di soccorso.

ART. 21

MINIMO VITALE

L'intervento di natura economica è erogato secondo il criterio del minimo vitale. Per minimo vitale si intende il livello minimo di reddito ritenuto indispensabile per il soddisfacimento dei bisogni primari relativi all'alimentazione al vestiario e all'igiene.

Esso è rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare secondo una scala di equivalenza ed è determinata annualmente con Decreto dell'Assessore all'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale secondo l'andamento degli indici ISTAT.

ART. 22

NUCLEO FAMILIARE

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Solo al fine del presente regolamento vengono considerati nuclei familiari anche le unioni di persone che, pur senza vincoli di parentela, vivono stabilmente sotto lo stesso tetto e partecipano alla formazione e alla gestione del bilancio familiare.

Ai fini assistenziali la semplice iscrizione e non iscrizione anagrafica in nucleo familiare, non è da sola valida come comprova di far parte o meno di un nucleo familiare, per cui, in casi anomali, spetta al Servizio Sociale la valutazione e definizione dei componenti del nucleo familiare.

ART. 23

RISORSE ECONOMICHE DEL RICHIEDENTE

Per risorse economiche di qualunque natura e provenienza si intendono:

1. Il reddito di ogni componente del nucleo familiare (derivato da lavoro dipendente o autonomo)
2. Le prestazioni previdenziali e assistenziali a carattere continuativo .
3. Gli aiuti economici forniti da parenti o affini tenuti agli alimenti (30% del proprio reddito)
4. I trattamenti pensionistici di guerra.
5. Trattamenti pensionistici rilasciati da paesi esteri.
6. Rendite infortunistiche INAIL .

Il reddito da considerare per la valutazione delle risorse economiche del richiedente è quello relativo l'anno precedente.

Per quanto riguarda le condizioni sociali del nucleo del richiedente è competenza del Servizio Sociale Professionale valutare la possibilità di decurtare una quota del reddito in considerazione di particolari situazioni di disagio.

L'utente che richiede il servizio, o uno o più congiunti, deve sottoscrivere l'impegno a pagare la quota stabilita dal Comune.

In seguito all'eventuale costo della vita è stabilita all'inizio di ogni anno, contestualmente alla presentazione del Programma Comunale Socio Assistenziale, sulla base di indici ISTAT, la rivalutazione del costo del Servizio e la misura della contribuzione da parte degli utenti.

ART. 24

MODALITA' DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

La richiesta di prestazione assistenziale deve essere inoltrata, di norma con apposito modulo predisposto dall'Ufficio di Servizio Sociale, alla cui compilazione gli operatori devono assicurare l'assistenza. L'istanza avrà valore di autocertificazione per le dichiarazioni in essa formulate e dovrà essere corredata di ogni documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e/o di disagio del richiedente o del suo nucleo familiare.

In carenza di documentazione la Commissione Comunale ai Servizi Sociali, attiverà ogni intervento consentito e ritenuto necessario tra redditi asseriti e tenore di vita dei componenti il nucleo familiare.

ART. 25

LIMITI DI SPESA

L'intervento di sostegno economico di cui al presente regolamento può essere effettuato esclusivamente nei limiti dello stanziamento del Bilancio deliberato di anno in anno.

ART. 26

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Gli interventi si distinguono in :

- Interventi diretti ,volti a dare una soluzione immediata o nel tempo a situazioni di bisogno non altrimenti sanabili .
- Interventi indiretti, rivolti a fronteggiare particolari situazioni di bisogno o disagio favorendo l'accesso ad idonee strutture, servizi, prestazioni beni o risorse.
- Interventi finalizzati.

ART. 27
INTERVENTI DIRETTI

Gli interventi diretti si distinguono in :

- Interventi straordinari
- Interventi continuativi.

ART. 28
INTERVENTI STRAORDINARI

L'assistenza economica straordinaria è un intervento una-tantum rivolto ai nuclei familiari o a persone sole che si trovano a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito e il menagé familiare, quale ad es. spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale, per calamità naturali, grandi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, o il venir meno di un congiunto per morte, abbandono, carcere, ecc.

La richiesta dell'intervento deve essere debitamente documentata e la misura del contributo sarà commisurata alla situazione complessiva del richiedente in conformità da quanto definito dal minimo vitale, per cui, in presenza di reddito inferiore al minimo vitale, il sussidio non potrà superare il 50% della spesa sostenuta e documentata e, comunque, non potrà superare il limite massimo di Euro 1000,00. Per coloro che hanno il reddito superiore al minimo vitale sarà calcolato una diminuzione del contributo graduale che va dal 15 al 40%.

Coloro che beneficiano di interventi straordinari non possono ricevere eventuali contributi continuativi per il mese di erogazione del contributo una tantum.

Per fronteggiare esigenze particolari ed urgenti il Responsabile dei Servizi Sociali potrà disporre per l'erogazione di una somma di denaro entro il limite massimo di Euro 258.00 tramite fondo Economato. Tale anticipazione verrà poi ratificata nella prima seduta utile di Commissione per i Servizi Sociali.

ART. 29

INTERVENTI CONTINUATIVI

L'intervento a carattere continuativo consiste nella concessione di un contributo mensile al massimo pari alla differenza fra minimo vitale e le risorse di cui dispone il richiedente.

L'assistenza economica a carattere continuativo è prestata a condizione che il richiedente si trovi in stato di bisogno e non abbia parenti od affini tenuti agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del Codice Civile in grado di provvedervi

E' fatto comunque salvo il diritto di rivalsa del Comune nei confronti dei soggetti obbligati per legge agli alimenti da esercitarsi nelle forme previste dal R.D. 14/4/910 n° 639.

In relazione alla diversa tipologia e gravità delle circostanze che hanno determinato l'insorgere dello stato di bisogno, il contributo può essere erogato per un periodo compreso tra i tre e i sei mesi.

Il provvedimento di concessione può essere rinnovato in via eccezionale previo accertamento della permanenza dello stato di bisogno.

L'intervento continuativo viene erogato quando lo stato di bisogno non può essere superato con l'erogazione di un contributo in un'unica soluzione ma necessita di un intervento distribuito in un arco temporale più ampio.

Trattandosi comunque di eventi imprevedibili non possono essere indicati a priori i momenti di necessità di tale strumento.

ART. 30

CUMULABILITA' DEGLI INTERVENTI ECONOMICI

Gli interventi straordinari sono cumulati a quelli continuativi

ART. 31

INTERVENTI INDIRETTI

Gli interventi indiretti si distinguono in:

- Interventi in forma di anticipazione;
- Interventi in forma di buoni acquisti;
- Pagamento buoni mensa scolastica, scuolabus;

- Esonero contribuzione utenza per i servizi sociali erogati dal Comune (assistenza domiciliare, laboratori, soggiorni, ecc.)
- Contribuzioni alle rete di alloggio;
- Interventi rivolti a particolari categorie.

ART.32

INTERVENTI IN FORMA DI ANTICIPAZIONE

Il Comune può erogare, a titolo di anticipazione, una somma di denaro a persone che siano in stato di bisogno a causa di ritardi nella corresponsione di assegni previdenziali ed assistenziali o nell'introito di altre entrate cui abbia diritto.

Appena il soggetto assistito abbia la materiale disponibilità delle somme anticipategli, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'ufficio di Servizio Sociale ed a provvedere alla restituzione delle stesse.

In caso di mancata restituzione delle somme anticipate, il comune può provvedere al loro recupero ai sensi del Regio Decreto 14/04 /1910 n° 639.

ART. 33

INTERVENTI IN FORMA DI BUONI ACQUISTO

L'oggetto dell'assistenza economica è di norma costituita da una somma di denaro, salvo i casi eccezionali in cui esistono controindicazioni sotto il profilo tecnico-assistenziale.

Pertanto qualora l'operatore sociale rilevi che l'intervento economico, per opportunità, non debba essere erogato in denaro può disporre che la corrispondente somma stabilita sia tramutata in buoni acquisto da spendersi in un esercizio commerciale.

ART. 34

PRIORITA' DEGLI INTERVENTI DA EROGARE

Nel caso in cui l'utente che presenta domanda di assistenza economica usufruisca dei servizi sociali o scolastici erogati dal Comune verrà prioritariamente esonerato dal pagamento della retta o comunque dalla contribuzione dell'utenza dei vari servizi.

ART. 35

CONTRIBUZIONE ALLE RETTE DI ALLOGGIO

Il Servizio Sociale Professionale può, qualora se ne ravvisi la necessità, provvedere ad integrare la retta di ricovero di anziani, minori, handicappati, tossicodipendenti e, più in generale, soggetti esposti all'abbandono e all'emarginazione, in strutture di tipo pubblico o privato.

Detto servizio può essere effettuato mediante la concessione del contributo al beneficiario dell'intervento o, direttamente con il trasferimento dell'importo alla struttura in questione.

Qualora questa sia di proprietà del Comune si può provvedere anche in forma di esonero dal pagamento della quota mancante.

ART. 36

ASSISTENZA ABITATIVA

L'assistenza abitativa, volta a far fronte a specifici stati di bisogno connessi a carenza abitativa dei soggetti e delle categorie più deboli, si attua tramite:

- e) Il miglioramento, con interventi di riadattamento, risanamento e ristrutturazioni interne, delle abitazioni;
- f) Erogazione di contributi per l'installazione ed uso di impianti idrici, elettrici e tecnici;
- g) Concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione;
- h) Sistemazione alberghiera in situazioni eccezionali e transitorie non altrimenti risolvibili.

ART. 37

CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'ADATTAMENTO DEI MEZZI DI LOCOMOZIONE

Per facilitare la vita di relazione dei portatori di handicap il Comune può concedere ai titolari di patente di tipo F contributi straordinari per l'acquisto e l'adattamento di motocicli, motoveicoli, e autoveicoli rispondenti ai tipi e alle caratteristiche indicati nell'articolo 1 del Decreto Ministeriale 2 Febbraio 1983.

Il contributo può coprire:

- Il 40% delle spese per l'acquisto di mezzi di locomozione fino a un massimo di Euro 2.066,00
- La totalità della spesa relativa all'adattamento prescritta dall'organo competente.

Il contributo non può essere concesso a coloro i quali risultino appartenere ad un nucleo familiare avente un reddito superiore a Euro 9.296,00

Il limite va adeguato in correlazione con l'andamento del costo della vita rilevato dagli indici ISTAT.

ART. 38

INTERVENTI RIVOLTI A PARTICOLARI CATEGORIE

All'Ufficio di Servizio Sociale Professionale compete l'istruttoria e la definizione del procedimento amministrativo inerente gli interventi economici rivolti a particolari categorie, sia quelli finanziati con fondi della L.R. 4/88 sia quelli con fondi a destinazione vincolata, così come disposto dalle specifiche leggi di settore.

È altresì competenza dell'Ufficio di Servizio Sociale la definizione degli interventi economici, ad esaurimento, in favore degli invalidi del lavoro e degli orfani già assistiti dai soppressi Enti (Ex Anmil, Ex Enaoli) secondo le normative in vigore alla data della loro soppressione.

ART.39

INTERVENTI FINALIZZATI

L'assistenza economica finalizzata consiste nell'intervento a favore di soggetti anziani e non e/o nuclei familiari, il cui progetto, allo scopo di coinvolgere in modo attivo il fruitore dell'intervento rendendolo partecipe dell'azione di recupero, prevede e definisce delle prescrizioni che l'interessato deve svolgere e che possono concretizzarsi nella messa a disposizione del proprio impegno in uno dei seguenti settori organizzati dell'Amministrazione comunale sempre che la situazione reddituale dello stesso sia inferiore al minimo vitale:

- Servizio di custodia, vigilanza e manutenzione, apertura e chiusura di strutture pubbliche (palestre, biblioteche, campi sportivi, museo et simila, ecc.);
- Servizio di salvaguardia e del verde pubblico, (cantierino verde);
- Servizio d'aiuto a disabili e anziani;
- Servizio di homemaker piccoli lavori di manutenzione domestica.

TITOLO III

LO SVILUPPO ORGANIZZATIVO

CAPO I

PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL LAVORO SOCIALE

ART. 40

PROCESSO PROGRAMMATORIO

La pianificazione degli interventi socio-assistenziali avviene con l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, di uno specifico programma triennale secondo le indicazioni e nei tempi indicati dall'art. 21 della L.R. 4/88 e successive modificazioni.

Nel programma devono essere indicate in particolare:

- a) le aree problematiche verso le quali è rivolta l'azione della Amministrazione;
- b) le risorse disponibili nel territorio;
- c) i servizi e gli interventi che si intendono realizzare.

Per una maggiore incisività degli interventi sociali nel programma triennale devono essere individuati specifici "progetti obiettivo" e "azioni programmatiche" mirate alla risoluzione delle più gravi problematiche della comunità.

ART. 41

PROGETTI OBIETTIVO E AZIONI PROGRAMMATICHE

Il "progetto obiettivo" consiste in un insieme complesso di attività finalizzate al raggiungimento di uno specifico obiettivo ritenuto prioritario.

L'"azione programmatica" consiste nell'impegno operativo in uno specifico settore, verso il quale fare confluire l'attività di diversi servizi socio-assistenziali tra loro interdipendenti.

ART. 42
RELAZIONE CONSUNTIVA

Il Consiglio Comunale approva contemporaneamente al programma annuale socio-assistenziale, la relazione sull'attività svolta nel precedente anno ed il relativo rendiconto delle spese sostenute.

ART. 43
GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI

Le funzioni socio-assistenziali delle quali il Comune è titolare vengono svolte di norma dall'Ufficio di Servizio Sociale e dal personale da esso funzionalmente dipendente.

Nei casi in cui dette funzioni non potessero, per qualsiasi motivo, essere svolte dall'Ufficio incaricato, potranno essere stipulate apposite convenzioni con Fondazioni, Associazioni e Cooperative per la organizzazione e gestione dei diversi servizi ed interventi.

ART.44
ASSISTENZA PRIVATA

L'Amministrazione Comunale potrà convenzionarsi per l'organizzazione e gestione dei servizi e interventi socio-assistenziali con i soggetti privati, le Fondazioni, le Associazioni e le Cooperative iscritte nell'apposito Registro Regionale previsto dall'art. 42 della L.R. 4/88.

Le forme di collaborazione tra l'Amministrazione e i soggetti privati saranno regolate secondo lo schema di convenzione allegato al D.P.G. 14 febbraio 1989 n. 12.

ART. 45
IL VOLONTARIATO

Riconoscendo e apprezzando il valore dell'esperienza del volontariato come esplicita manifestazione della solidarietà sociale, il Comune ne favorisce la presenza nel territorio, lo sviluppo e l'impegno concreto.

Per quanto attiene all'ambito del Servizio Sociale, per volontariato è da intendersi ogni associazione di fatto o legalmente riconosciuta, le organizzazioni a carattere nazionale, regionale, o locale, finalizzata totalmente o parzialmente al raggiungimento degli obiettivi comuni con lo stesso.

A tal fine infatti le Associazioni di volontariato possono concorrere all'attivazione della politica socio-assistenziale nel territorio del Comune attraverso interventi integrativi rispetto a quelli istituzionalmente titolari delle funzioni.

Per quanto concerne alla disciplina del rapporto con il volontariato vale quanto espresso agli art. 42/43/44 della L.R. 4/88, all'art. 26 del D.P.G.R. 12 del 14/02/1989 e agli art. 27/29/30 del D.P.G.R. 145/90.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

AFFIDAMENTO FAMILIARE

- L. 4 maggio 1983 n. 184
- Art. 36 e 37 L.R. 25 gennaio 1988 n. 4
- Art. 6 DPGR 14 febbraio 1989 n. 12
- Art. 4 DPGR 23 agosto 1990 n. 145

ASILI NIDO

- L. 6 dicembre 1971 n. 1044
- L. 29 novembre 1977 n. 891
- Art. 12 L.R. 25 gennaio 1988 n. 4
- Art. 26 L.R. 25 gennaio 1988 n. 4

ASSISTENZA DOMICILIARE

- art. 35 L.R. 25 gennaio 1988 n. 4

BARRIERE ARCHITETTONICHE – Abolizione

- art. 27 L. 10 marzo 1971 n. 118
- D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384
- Art. 31 L.R. 25 gennaio 1988 n. 4
- L. 9 gennaio 1989 n. 13
- Decreto Min. Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n. 236
- L.R. 30 agosto 1991 n. 32

CASA PROTETTA

- Art. 12 L.R. 25 gennaio 1988 n. 4
- Art. 40 L.R. 25 gennaio 1988 n. 4
- Art. 16 DPGR 14 febbraio 1989 n. 12
- Art. 17 DPGR 14 febbraio 1989 n. 12
- Art. 20 DPGR 14 febbraio 1989 n. 12

CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

- Art. 12 L.R. 25 gennaio 1988 n. 4
- Art. 27 L.R. 25 gennaio 1988 n. 4
- Art. 21 DPGR 14 febbraio 1989 n. 12

CENTRI DI PRONTO INTERVENTO

- Art. 12 L.R. 25 gennaio 1988 n. 4
- Art. 39 L.R. 25 gennaio 1988 n. 4
- Art. 18 DPGR 14 febbraio 1989 n. 12

COMUNITÀ ALLOGGIO

- Art. 12 L.R. 25 gennaio 1988 n. 4
- Art. 40 L.R. 25 gennaio 1988 n. 4
- Art. 10 DPGR 14 febbraio 1989 n. 12
- Art. 16 DPGR 14 febbraio 1989 n. 12
- Art. 17 DPGR 14 febbraio 1989 n. 12
- Art. 19 DPGR 14 febbraio 1989 n. 12

INTERVENTI DI PROTEZIONE SOCIALE

- Art. 8 e seguenti L. 20 febbraio 1958 n. 75
- Art. 12 L.R. 25 gennaio 1988 n. 4

INTERVENTI ECONOMICI

- Art. 12 L.R. 25 gennaio 1988 n. 4
- Art. 34 L.R. 25 gennaio 1988 n. 4
- Artt. 1, 3, 4, 6, 7, DPGR 14 febbraio 1989 n. 12
- Artt. 1, 2, 3, 4, 5, DPGR 23 agosto 1989 n. 145

EMIGRATI

- Art. 20 L.R. 15 gennaio 1991 n. 7
- Art. 13 DPGR 27 agosto 1991 n. 191

INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI

- L.R. 30 maggio 1997 n. 20

TRASPORTO HANDICAPPATI

- Art. 92 L.R. 28 maggio 1985 n. 12
- Art. 122 L.R. 4 giugno 1988 n. 11 (Finanz.)

ACQUISTO MEZZI LOCOMOZIONE HANDICAPPATI

- Art. 32 L.R. 25 gennaio 1988 n. 4
- Art. 7 DPGR 14 febbraio 1989 n. 12

NOMADI

- L.R. 9 marzo 1988 n. 9
- Art. 92 L.R. 30 maggio 1989 n. 18 (Finanz.)

EX-ENAOLI EX ANML

- Art. 52 L.R. 25 gennaio 1988 n. 4
- Art. 3 DPGR 23 agosto 1990 n. 145

TALASSEMICI

- L.R. 25 novembre 1983 n. 27

NEFROPATICI

- L.R. 8 maggio 1985 n. 11 e L.R. n. 43/1983
- L.R. 25 luglio 1990 n. 30

MINORENNI – Soggetti a provvedimenti Autorità Giudiziaria

- Art. 15 DPR 19 giugno 1979 n. 348
- Art. 12 L.R. 25 gennaio 1988 n. 4

PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI

- Art. 8 L.R. 25 gennaio 1988 n. 4
- Art. 8, 10 DPGR 14 febbraio 1989 n. 12
- Art. 5 DPGR 23 agosto 1990 n. 145

RISERVATEZZA

- Art. 31 DPGR 23 agosto 1990 n. 145

SEGRETIARIATO SOCIALE

- Art. 8 DPGR 14 febbraio 1989 n. 12